

National Research Centre for Agricultural Technology – Agritech

ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

TRA

- La Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech” con sede legale in Corso Umberto I, 40, Napoli, in persona del suo legale rappresentante Prof. Matteo Lorito (di seguito indicata come “La Fondazione” o “Hub”);
- Università di Napoli Federico II, con sede legale in Corso Umberto I, 40, Napoli, in persona del suo legale rappresentante Prof. Matteo Lorito (di seguito indicata come “Unina”);
- Università degli Studi di Bari con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università degli Studi di Milano con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Padova con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Siena con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università degli Studi di Torino con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università degli Studi della Tuscia con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Centro Euro-Med sui Cambiamenti Climatici con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria con sede legale in Roma – Via della Navicella 2-4, in persona del suo legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi (di seguito indicata come “CREA”);
- ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile con sede legale in Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 ROMA, in persona del suo legale rappresentante Avv. Francesca Mariotti (di seguito indicata come “ENEA”);
- Fondazione Edmund Mach con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Politecnico di Milano con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Politecnico di Torino con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Scuola Superiore Sant’Anna con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università degli Studi della Basilicata con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Bolzano con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università Campus Bio-Medico di Roma con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università Cattolica del Sacro Cuore con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Catania con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);

- Università di Foggia con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Firenze con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università degli Studi di Genova con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Perugia con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Pisa con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Parma con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università mediterranea di Reggio Calabria con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Sapienza Università di Roma con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Salerno con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Sassari con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università di Udine con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Università delle Marche con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Antares Vision S.p.A. con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Consorzi Agrari d’Italia S.p.A con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Casillo Partecipazione SPA con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- CNH Industrial Italia Spa con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- De Matteis Agroalimentare S.p.A. con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Egeos SPA con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Eni S.p.A. con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Graded S.p.A. con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- IBF servizi S.p.A con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Irritec S.p.A con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Relatech S.P.A con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A. con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”);
- Telespazio S.p.A. con sede legale in _____, in persona del suo legale rappresentante _____ (di seguito indicata come “_____”).

Tutte di seguito indicate singolarmente come “**Parte**” e congiuntamente come “**Parti**”; per “**Parti Esecutrici**” si intendono le Parti diverse dall’Hub.

PREMESSO CHE

- a. Le Parti Esecutrici hanno presentato congiuntamente una proposta progettuale, denominata “National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)” a valere sulle risorse del D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), di seguito “Avviso”, per l’esecuzione di un programma di attività volto alla ricerca, lo sviluppo e l’applicazione di tecnologie abilitanti in agricoltura;
- b. in seguito a tale candidatura le Parti sono risultate beneficiarie di un finanziamento pubblico, finalizzato all’attuazione e all’esecuzione del suddetto programma di attività, come descritto dettagliatamente nell’Allegato A al Decreto di concessione (D.D. n. 1032 del 17 giugno 2022), a valere sulle risorse del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.4 - Avviso “Centri Nazionali” - D.D. n. 3138 del 16 dicembre 2021;
- c. le Parti condurranno le attività descritte nell’Allegato A al Decreto di concessione secondo le tempistiche ivi riportate;
- d. in conformità a quanto previsto dall’Avviso per la realizzazione del “Progetto”, come di seguito definito, nel giugno 2022 è stata istituita una fondazione di diritto privato senza scopi di lucro, denominata “Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech” quale soggetto responsabile dell’avvio, della gestione e del pieno raggiungimento degli obiettivi programmatici del Progetto ai sensi dell’Avviso (di seguito “La Fondazione” o “Hub”);
- e. In data 31/03/2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura – Agritech ha approvato le Linee Guide sulla Proprietà Intellettuale che hanno istituito principi e criteri applicabili a tutte le Parti per la gestione della proprietà industriale e intellettuale generata nell’esecuzione del Progetto applicabili a tutte le Parti. Esse trovano altresì applicazione nella definizione dei rapporti e delle attività che qualsiasi soggetto terzo sarà chiamato a svolgere a qualsiasi titolo in esecuzione del Progetto ed essere parte integrante degli accordi che tali soggetti terzi andranno a sottoscrivere nell’ambito dei bandi a cascata.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

I termini riportati in caratteri iniziali maiuscoli nel presente Accordo hanno il significato di seguito specificato o quello altrove definito:

Accordo Specifico: ha il significato riportato nel successivo art. 4, ovvero un accordo scritto tra la Parte titolare o le Parti titolari di Risultati e l’Hub, avente ad oggetto i rapporti tra la Parte titolare o le Parti contitolari e l’Hub in merito alla titolarità, accesso, gestione e Valorizzazione dei Risultati generati dalle stesse.

Affiliato: soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo Spoke Leader si avvale nella realizzazione delle proprie Attività di Spoke.

Attività: ciascuno dei sotto-progetti di competenza dei nove “Spoke Leader”, come di seguito definiti, in cui è stato strutturato il Progetto, a loro volta suddivisi in specifici Work Package (WP).

Attività non Commerciali di Ricerca: attività svolte da ciascun Parte, esclusivamente per scopi di avanzamento della conoscenza e sperimentazione, non necessariamente nell’ambito del Progetto e delle Attività degli Spoke e da realizzarsi in ogni caso nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui al successivo articolo 9.

Attività non Commerciali di Didattica: attività di didattica e divulgazione di conoscenze orientate alla formazione di Terze Parti da realizzarsi solo dopo il deposito/registrazione/adozione di adeguati strumenti di tutela dei DPI e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui al successivo articolo 9.

Background: i dati, il know-how, le informazioni e qualunque altro bene, di qualunque natura e in qualunque forma, e gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o altri diritti detenuti, in tutto o in parte, dal Partner e/o dai Ricercatori afferenti al Partner o da Soggetti terzi antecedentemente alla generazione del Risultato, necessari per la gestione e/o la Valorizzazione dei Risultati.

Condizioni Eque e Ragionevoli: sono le condizioni appropriate da applicare per determinare l'eventuale corrispettivo economico (i) qualora i Diritti di Accesso Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati vengano concessi alla Parte richiedente a titolo oneroso e (ii) in caso di "Valorizzazione dei Risultati" congiunti, in accordo con quanto stabilito agli articoli 6 e 8 che seguono. Tali condizioni tengono conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il potenziale innovativo dei Risultati a cui si richiede di accedere e/o che si intende valorizzare, la durata dell'accesso e/o dello sfruttamento economico, gli oneri di sviluppo, industrializzazione e/o commercializzazione necessari per lo sfruttamento economico o altre caratteristiche specifiche, le prospettive di Valorizzazione dei Risultati.

Controllata: qualsiasi persona giuridica controllata o sotto il controllo di una Parte a condizione che, ai fini della presente definizione, la Parte: (a) detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto della Controllata, (b) detenga, direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale sociale della Controllata, (c) abbia diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo di amministrazione della Controllata, (d) abbia il diritto di esercitare la maggioranza dei diritti di voto.

Diritti di Accesso: il diritto di una Parte di utilizzare il Background e i Risultati di un'altra Parte alle condizioni stabilite nel presente Accordo e negli Specifici Accordi.

Diritti di Accesso Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke: i Diritti di Accesso sono necessari per l'attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke qualora, senza la loro concessione, l'esecuzione dei compiti assegnati al Partner richiedente nell'ambito del Progetto e delle Attività degli Spoke sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile, tardiva ovvero richiederebbe risorse finanziarie o umane aggiuntive significative.

Diritti di Accesso Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati: i Diritti di Accesso sono necessari per lo sfruttamento dei Risultati conseguiti da una Parte se, senza la loro concessione, tale sfruttamento dei Risultati conseguiti da una Parte richiedente sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.

Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI): opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Impresa: qualsiasi organizzazione che esercita un'attività economica, ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi.

Materiale: qualsiasi materiale sia esso di origine biologica o meno, umano o non umano e i relativi dati che sono nella legittima disponibilità di una Parte prima dell'inizio del Progetto o raccolti/generati da una Parte durante il Progetto e nell'ambito di attività previste dal Progetto e che possono legittimamente essere trasferiti tra le Parti ai fini delle attività del Progetto. Ogni trasferimento di Materiale è preceduto dal form Trasmissione Materiali.

Organismi di Ricerca o OR: le università, statali e non statali, gli istituti universitari a ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016

e/o altri enti pubblici o enti privati in controllo pubblico che abbiano il compito di svolgere attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico.

Parte Divulgante: la Parte che trasmette e/o ha trasmesso le proprie Informazioni Confidenziali a un'altra Parte.

Parte Contitolare: la Parte che ha partecipato, unitamente ad una altra Parte, al raggiungimento di un Risultato ed è quindi contitolare dei DPI ad esso relativi.

Parte Ricevente: la Parte, che ha ricevuto le Informazioni Confidenziali di proprietà di una Parte Divulgante.

Progetto: il Programma di Ricerca e Innovazione “National Research Centre for Agricultural Technologies (Agritech)”.

Risultati: qualsiasi dato, conoscenza, know-how, tecnologia, materiale o informazione, qualunque sia la sua forma o natura, proteggibile o meno, nonché ogni diritto ad esso connesso ivi inclusi i relativi DPI, che venga conseguito in esecuzione del Progetto e delle Attività degli Spoke.

Risultati Congiunti: si intendono quei Risultati, che siano stati ideati, creati, sviluppati o altrimenti conseguiti attraverso la collaborazione effettiva e l'apporto combinato (sia esso inventivo, tecnico, scientifico, di messa a disposizione di Background rilevante) di due o più Parti coinvolte nell'esecuzione del Progetto e/o Terze Parti.

Spin-off della Ricerca: società di capitali riconosciuta quale spin-off istituzionale da un OR, costituita su iniziativa dell'OR o su iniziativa del proprio personale, ed avente come scopo esclusivo o principale l'utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Spoke Leader o Spoke: soggetto pubblico o operatore economico privato coinvolto nella realizzazione del Progetto quale soggetto esecutore ai sensi dell'Avviso, responsabile di una o più Attività.

Terza Parte o Terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia una Parte e qualsiasi soggetto che non sia rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente di un membro stesso o una società Controllata da una Parte. Devono comunque considerarsi Terze Parti, in relazione alle singole Informazioni Riservate di cui al presente Accordo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Valorizzazione dei Risultati: l'uso diretto dei Risultati in ulteriori attività di ricerca, diverse da quelle di Progetto, ovvero nello sviluppo, creazione e commercializzazione di prodotti, processi, servizi o nella standardizzazione di attività, nonché l'uso indiretto degli stessi tramite contratti di trasferimento di tecnologie (senza pretesa di esautività, contratti di sviluppo o co-sviluppo, contratti di licenze d'uso, contratti di cessione, contratti di opzione).

ART. 2 – OGGETTO

2.1 Con il presente Accordo (di seguito “Accordo”) le Parti intendono definire:

- i principi di riferimento per la sottoscrizione di accordi specifici volti a disciplinare i rapporti tra le Parti e tra le Parti e terzi in merito alla titolarità, ai Diritti di Accesso, alla gestione e alla Valorizzazione dei Risultati generati nell'ambito delle Attività (di seguito “Accordi Specifici”);
- i rispettivi ruoli e responsabilità che l'Hub e le Parti Esecutrici assumeranno all'interno di ciascun Accordo Specifico, con particolare riferimento a quanto indicato nel successivo Art. 8.

ART. 3 – REGIME DI PROPRIETÀ

3.1 Ciascuna Parte resta titolare del proprio Background.

- 3.2 Ferma restando la titolarità esclusiva dei Risultati conseguiti autonomamente in capo alla Parte che li ha generati (“Titolare”), i Risultati conseguiti congiuntamente in esecuzione del Progetto e delle Attività apparterranno in titolarità congiunta alle Parti che hanno contribuito a tale conseguimento (“Contitolari”), secondo una proporzione di quote commisurata all’apporto inventivo di ciascun Contitolare al conseguimento del Risultato. Tale apporto sarà valutato tenendo in considerazione, il contributo inventivo addotto e l’importanza del Background impiegato nel conseguimento del risultato. Nel caso in cui tale concreto apporto non sia obiettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi tra i Contitolari, le quote di contitolarità sui Risultati raggiunti saranno stabilite in misura paritaria. L’allocazione della titolarità sui risultati sarà regolata dall’Accordo Specifico di cui al successivo articolo 4, la quota di titolarità del Risultato generato verrà concordata in buona fede tra le Parti, tenendo in considerazione *inter alia* i diversi contributi effettivamente forniti per il raggiungimento del Risultato stesso e/o l’importanza del Background per il raggiungimento del Risultato.
- 3.3 Le Parti si tengono vicendevolmente informati sul raggiungimento dei Risultati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui all’articolo 9. Inoltre, le Parti che generano i Risultati consentono alle altre Parti l’accesso ad essi in conformità ed alle condizioni stabilite in materia di Diritti di Accesso di cui all’art. 10.
- 3.4 In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione europea, le Parti promuoveranno la Valorizzazione dei Risultati e garantiranno la loro protezione assicurandone, ove non ci siano impedimenti legati alla protezione o alla riservatezza, l’open access nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi open science, fair data e di quanto stabilito nel Data Management Plan (come definito ai sensi dell’articolo 18 dell’Avviso).

ART. 4 – ACCORDO SPECIFICO

- 4.1 I Contitolari di Risultati congiunti, o i Titolari Esclusivi, dovranno definire per iscritto, nel più breve tempo possibile, in conformità al presente Accordo Quadro, un Accordo Specifico con l’Hub, avente ad oggetto i rapporti tra le Parti in merito alla titolarità, accesso, gestione e Valorizzazione dei Risultati generati.
- 4.2 In particolare, nell’Accordo Specifico, dovranno essere indicate:
- a) la titolarità e le modalità di gestione condivisa, disseminazione scientifica e pubblicazione;
 - b) le strategie di protezione (compreso il deposito di domande di brevetto o di altri strumenti/forme di tutela) e ripartizione dei relativi oneri;
 - c) Una prima ipotesi di strategia di valorizzazione, ripartizione dei relativi oneri e ripartizione dei conseguenti proventi;
 - d) eventuale individuazione del Contitolare operativo avente competenza esclusiva in relazione alle attività di protezione e valorizzazione e che opererà in sinergia con l’Hub, in virtù del ruolo assunto da quest’ultimo ai sensi del successivo articolo 8;
 - e) il soggetto referente dell’Accordo Specifico che dovrà provvedere agli oneri di comunicazioni del presente Accordo;
 - f) il Background messo a disposizione dai soggetti firmatari l’Accordo Specifico necessario per la gestione e/o la Valorizzazione dei Risultati, con le eventuali limitazioni rispetto al diritto d’uso;
 - g) regolamentazione dei diritti di Accesso al Background e ai Risultati ottenuti nell’esecuzione delle Attività secondo quanto previsto dall’art. 10;
 - h) modalità di esercizio dei Diritti di utilizzo sui Risultati per Attività non Commerciali di Ricerca e di Didattica;
 - i) eventuali diritti di opzione e/o prelazione sui Risultati Congiunti oltre quelli previsti dall’art. 7 del presente Accordo;

- j) modalità di scambio di eventuali Materiali;
- k) modalità di disseminazione e/o pubblicazione dei Risultati.

ART. 5 – BACKGROUND

- 5.1 Nell'Accordo Specifico, ciascuna Parte coinvolta nella gestione/valorizzazione di un determinato Risultato identifica, in un apposito documento, che sarà allegato all'Accordo Specifico (di seguito, "Elenco di Background per la Valorizzazione"), esclusivamente i dati, il know how, le informazioni, i materiali e i diritti (DPI e altri diritti) detenuti antecedentemente alla generazione del Risultato e che risultano necessari per:
- a) la gestione del Risultato (incluse protezione, mantenimento, difesa e ripartizione oneri); e/o
 - b) la Valorizzazione del Risultato (trasferimento tecnologico, licenze, cessioni, standardizzazione, sfruttamento diretto o indiretto).
- 5.2 Il Background inserito nell'Elenco di Background per la Valorizzazione è messo a disposizione solo per le finalità indicate all'art. 5.1 e nei limiti e alle condizioni (anche economiche) stabilite nell'Accordo Specifico e nel presente Accordo. La messa a disposizione non comporta alcun trasferimento di titolarità sul Background né limitazioni allo sfruttamento del Background da parte della Parte che lo detiene, salvo quanto espressamente pattuito.
- 5.3 In fase di gestione/valorizzazione, ciascuna Parte può integrare l'Elenco di Background per la Valorizzazione con ulteriori elementi effettivamente necessari alla protezione o allo sfruttamento del Risultato, dandone comunicazione scritta agli altri firmatari dell'Accordo Specifico secondo le modalità ivi disciplinate.

ART. 6 – VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI

- 6.1 In caso di Risultati congiunti tra Parte Impresa e Parte OR, nell'Accordo Specifico, ove non ci siano impedimenti legati alla protezione o alla riservatezza, i Contitolari stabiliranno in via prioritaria la valorizzazione diretta e in via esclusiva a beneficio delle Parti Impresa Contitolari, che si candideranno per tale azione di valorizzazione. Ciò a fronte del riconoscimento pro quota a favore degli altri Contitolari di una compensazione da determinarsi nel rispetto delle Condizioni Eque e Ragionevoli e tenendo conto degli oneri di sviluppo in capo alla Parte Impresa che avrà valorizzato i Risultati congiunti. Ai fini del presente comma la valorizzazione diretta dei Risultati ad opera di una Parte Impresa include la valorizzazione di detti Risultati ad opera della sua Controllata e/o delle Controllate. Resta inteso che le condizioni di valorizzazione ad opera di ciascuna Parte Impresa, che si sia candidato a farlo, dovranno essere preventivamente approvate da tutti i Contitolari e, in caso di approvazione unanime, sottoscritte dai relativi legali rappresentanti o da coloro che detengono il potere di firma secondo le proprie regole interne.
- 6.2 Qualora i Contitolari che sono Parte Impresa rinuncino allo sfruttamento economico diretto dei Risultati congiunti o non riescano ad avviarlo entro 12 mesi dal raggiungimento dei Risultati, e sussista da parte del gruppo/i di ricerca e del/i ricercatore/i che hanno sviluppato il Risultato la volontà e l'impegno a costituire uno spin-off accademico avente ad oggetto la valorizzazione, sviluppo e sfruttamento commerciali di suddetti Risultati, i Contitolari che sono Parte OR potranno procedere alla Valorizzazione dei suddetti Risultati, costituendo uno Spin-off della Ricerca, con o senza la partecipazione di più Contitolari, a fronte del riconoscimento pro quota a favore dei Contitolari di una compensazione da determinarsi nel rispetto delle Condizioni Eque e Ragionevoli e tenendo conto degli oneri di sviluppo in capo alla Spin-off. In tal caso, inoltre, ciascun Contitolare che è Parte Impresa e/o l'Hub potranno altresì decidere di cooperare con detta Spin-off della Ricerca allo sfruttamento

economico diretto dei Risultati. Resta inteso che il contratto di trasferimento di tecnologie con la Spin-off dovrà essere preventivamente approvato da tutti i Contitolari e, in caso di approvazione unanime, sottoscritto dai relativi legali rappresentanti o da coloro che detengono il potere di firma secondo le proprie regole interne.

- 6.3 Qualora i Contitolari che sono Parte OR decidano di non affidare lo sfruttamento economico dei Risultati congiunti a Spin-off della Ricerca o non riescano ad affidarlo entro 12 mesi dal raggiungimento dei Risultati, i Contitolari dovranno darne comunicazione all'Hub e alle Parti non Contitolari che, entro un mese, potranno manifestare il proprio interesse alla Valorizzazione dei suddetti Risultati. Se l'Hub e/o una o più Parti manifesteranno tale interesse, i Contitolari si impegneranno a sottoscrivere con questi l'Accordo Specifico. Nel caso in cui né l'Hub né nessun'altra Parte manifesterà tale interesse, i Contitolari possono altresì pattuire, nell'Accordo Specifico o in successivi ulteriori accordi, altre forme di valorizzazione e sfruttamento commerciale con i Terzi, o anche con le altre Parti non Contitolari, nel rispetto delle proprie procedure di selezione del contraente. Ad esempio, senza pretesa di esaustività, mediante la concessione di licenza d'uso a Terze Parti, anche avulse dal Progetto. I Contitolari individueranno fra di essi il soggetto incaricato di gestire le attività negoziali con la Terza Parte, dirette allo sfruttamento economico dei Risultati congiunti, in sinergia con il ruolo assunto dall'Hub, come chiarito al successivo articolo 8. Resta inteso che il contratto di trasferimento di tecnologie con la Terza Parte dovrà essere preventivamente approvato dai rispettivi organi competenti di tutti i Contitolari e, in caso di approvazione unanime, sottoscritto dai relativi legali rappresentanti o da coloro che detengono il potere di firma secondo le proprie regole interne. Il ritorno economico derivante da tale sfruttamento commerciale sarà ripartito fra i Contitolari in proporzione alle rispettive quote di contitolarità sui Risultati valorizzati ovvero, in alternativa, secondo quanto diversamente pattuito fra i Contitolari medesimi e fermo restando le previsioni del successivo articolo 8.
- 6.4 Qualora non fosse possibile concordare secondo buona fede e correttezza i compensi ai Contitolari di cui ai precedenti commi, la loro quantificazione sarà rimessa alla perizia tecnica a cura di un esperto da nominarsi da parte degli organi di governo dell'Hub appositamente convocati, se necessario, su proposta della maggioranza dei Contitolari.
- 6.5 Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Specifico e salvo diverso accordo, in caso di Valorizzazione dei Risultati congiunti, ogni onere finanziario e procedurale relativo alla protezione e gestione in contitolarità di detti Risultati sarà sostenuto in via esclusiva dal soggetto a cui sarà affidata direttamente la valorizzazione economica dei Risultati congiunti, nell'interesse di tutti i Contitolari coinvolti.
- 6.6 In caso di Risultati generati individualmente, le modalità di Valorizzazione saranno disciplinate nell'Accordo Specifico con l'Hub.

ART. 7 – CESSIONE DEI RISULTATI

- 7.1 Ciascun Contitolare, o Titolare Esclusivo, può cedere a Terzi o alle altre Parti non Contitolari la propria quota di Risultati congiunti, secondo quanto previsto nel seguito e fermo restando che non sono ammessi cessioni per frazioni di quota e a più cessionari.
- Qualora un Contitolare intenda cedere ad una Terza Parte o ad un Partner non Contitolare la propria quota di titolarità in Risultati congiunti, deve darne comunicazione agli altri Contitolari, che godranno di un diritto di prelazione alle stesse condizioni pattuite con il Terzo. Nella comunicazione (da trasmettere per conoscenza anche alla Fondazione) devono essere indicati il corrispettivo proposto (ovvero quello offerto dall'eventuale cessionario), nonché le altre condizioni alle quali la cessione dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Gli altri

Contitolari - se interessati ad acquisire tale quota - devono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 45 giorni di calendario dalla ricezione della suddetta comunicazione, offrendo condizioni equivalenti a quelle oggetto di comunicazione, pena la decadenza dal suddetto diritto.

- 7.2 In ogni caso, il Contitolare cedente dovrà garantire che i diritti spettanti agli altri Contitolari ed alle Parti ai sensi del presente Accordo non siano in alcun modo pregiudicati da tale operazione di cessione.
- 7.3 Nel caso in cui più Contitolari esercitino il diritto di prelazione, la quota di titolarità del Risultato congiunto verrà suddivisa, in pari quota, tra tutte le Parti che hanno esercitato il diritto.
- 7.4 Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui una Parte, Titolare dei Risultati generati individualmente, intenda cedere ad una Terza Parte o ad altra Parte i propri Risultati.

ART. 8 – RUOLO DELL’HUB

- 8.1 Qualsiasi Risultato generato dalle Parti, sia individualmente sia congiuntamente, sarà comunicato per iscritto all’Hub dal soggetto indicato nell’Allegato 1 in termini tali da non pregiudicare la riservatezza delle relative informazioni nel minor tempo possibile dalla sua realizzazione. L’Hub terrà un registro di tutti i Risultati generati dalle Parti.
- 8.2 L’Hub, ai sensi dell’art. 9, non divulgherà alcuna Informazione Riservata a Terze Parti senza l’autorizzazione del titolare.
- 8.3 In accordo con le previsioni di cui all’articolo 3 comma 4, l’Hub potrà compiere ogni ragionevole sforzo per promuovere la Valorizzazione dei Risultati, a condizioni da definire in eventuali accordi separati tra Hub e titolari dei Risultati. A tale fine i membri si impegnano a:
- comunicare all’Hub il raggiungimento di risultati;
 - comunicare all’Hub la presenza di eventuali vincoli derivanti da precedenti accordi relativi ai DPI;
 - fornire info utili all’Hub per la commercializzazione delle soluzioni;
 - comunicare la registrazione di brevetti e/o altre forme di protezione;
 - versare i corrispettivi riconosciuti nei commi successivi all’Hub.
- 8.4 Con riferimento ai Risultati generati sia individualmente sia congiuntamente, il Titolare o i Contitolari convengono, ai sensi del presente Accordo, che l’Hub fornirà sempre un contributo in termini di:
- i. coordinamento scientifico, monitoraggio e rendicontazione del progetto;
 - ii. intermediazione per fini di Valorizzazione dei Risultati (supporto alla negoziazione, alla risoluzione delle controversie, assistenza tecnica, etc.);
 - iii. organizzazione di attività che favoriscono il tech transfer;
 - iv. agire come catalizzatore e aggregatore delle soluzioni dei membri e vetrina centralizzata nella promozione dei risultati generati;
 - v. analisi degli impatti economici e tecnologici delle soluzioni;
 - vi. supportare i membri nella gestione commerciale e contrattuale;
 - vii. attività di mappatura e analisi dei risultati della ricerca, anche sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Parti;
 - viii. analisi delle necessità del mercato finalizzata all’avvio di progetti di ricerca e sviluppo orientati a fornire soluzioni concrete a tali esigenze;

A fronte di tale contributo e dell'impegno addotto dall'Hub, il Titolare o i Contitolari ritengono congruo il diritto dell'Hub a ricevere un compenso fino al 5% del corrispettivo complessivo che sarà riconosciuto al Titolare o ai Contitolari in virtù delle condizioni previste nell'Accordo Specifico, sia in caso di valorizzazione diretta ad opera di una Parte che di un Terzo.

In alternativa al contributo di cui sopra, nel caso in cui l'Hub realizzi con successo attività di matchmaking tra il Titolare o i Contitolari della tecnologia e soggetti terzi interessati, tali da condurre alla stipula di accordi o contratti di valorizzazione, sarà riconosciuto all'Hub un contributo non inferiore al 10% del corrispettivo complessivo che sarà riconosciuto al Titolare o ai Contitolari. Le modalità di riconoscimento di tale contributo saranno determinate nell'Accordo Specifico anche in considerazione del tipo di contratto di Valorizzazione che sarà stipulato e tenendo in considerazione le principali casistiche riportate di seguito.

In particolare, le Parti fanno riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti principali casistiche:

- i. valorizzazione diretta ad opera di una Parte Contitolare o della Parte Titolare: Nel caso di Valorizzazione diretta ad opera di una Parte Contitolare o di una Parte Titolare, questa si impegna a comunicare il valore economico generato (a titolo esemplificativo non esaustivo: incremento di ricavi e/o riduzione dei costi), determinato secondo i criteri e le modalità da concordarsi nell'Accordo Specifico. Su tale valore, la Parte Contitolare, o la Parte Titolare, che sfrutta direttamente il Risultato corrisponderà all'Hub il Compenso di Valorizzazione, e agli altri eventuali Contitolari la quota di loro spettanza come se la valorizzazione fosse avvenuta verso terzi;
- ii. cessione dei Diritti sui Risultati: In caso di trasferimento definitivo a titolo oneroso della titolarità dei Risultati (o quote di essi) a Terzi, il Compenso per l'Hub sarà calcolato sul prezzo di cessione *una tantum*;
- iii. concessione di Licenza a Terzi: In caso di concessione di licenza d'uso esclusiva o non esclusiva sui Risultati a Terzi, il compenso per l'Hub sarà calcolato sulle entrate ricorrenti, per i primi 7 anni dalla stipula del contratto;
- iv. costituzione di Spin-off o Start-up: Qualora i Risultati costituiscano un asset fondamentale o un contributo determinante per la costituzione di una società spin-off (universitario o aziendale) o start-up, il Compenso di Valorizzazione per l'Organizzazione potrà essere corrisposto, previo accordo nell'Accordo Specifico, mediante l'attribuzione di una quota percentuale dei ricavi o su futuri finanziamenti ricevuti.

Tale disposizione si applicherà ai contratti stipulati entro 7 anni dalla conclusione del Progetto e che siano relativi ai Risultati conseguiti durante il Progetto.

I contratti di trasferimento di tecnologie dovranno contenere l'obbligo di corrispondere il compenso in favore dell'Hub a carico del soggetto che sfrutterà direttamente i Risultati, sia esso un Terzo o una Parte, e previa presentazione di apposito documento contabile da parte dell'Hub. Resta inteso che le condizioni negoziali per la Valorizzazione dei Risultati dovranno sempre e comunque essere accettate dalla Parte Titolare o dalle Parti Contitolari. Nessun onere e/o spesa relativi alla tutela e protezione dei DPI graveranno sull'Hub.

- 8.5 Nel caso in cui l'Hub svolga, a seguito di intercettazione di opportunità di finanziamento, un ruolo di coordinamento per nuovi progetti di ricerca e sviluppo, le Parti che decideranno di aderire a tali proposte progettuali si impegnano a considerare il presente Accordo Quadro come disciplina di riferimento per regolare i futuri rapporti nell'ambito del nuovo progetto. Resta inteso che le regole previste dall'Ente Finanziatore prevarranno sulle eventuali disposizioni contrastanti del presente Accordo.

- 8.6 Resta inteso che le Parti potranno usufruire, su base volontaria, dei servizi offerti dall'Hub anche in relazione ai Risultati generati, sia individualmente che congiuntamente, al di fuori delle Attività oggetto del presente Accordo e quindi, del PNRR. In tal caso, il Titolare o i Contitolari potranno sottoscrivere con l'Hub un contratto, in cui sarà definito il compenso da riconoscere all'Hub e le specifiche attività a supporto dell'ente richiedente.

ART. 9 – INFORMAZIONI RISERVATE

- 9.1 Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgate da una Parte (il "Divulgante") a qualsiasi altra Parte (il "Ricevente") in relazione alla gestione e/o Valorizzazione dei Risultati e che siano state esplicitamente contrassegnate come "Riservate" o come "Informazioni Riservate" al momento della divulgazione, o quando la divulgazione orale sia stata identificata come Riservata al momento dell'esposizione e sia stata confermata per iscritto entro 30 giorni di calendario dalla divulgazione orale come Informazione Riservata dal Divulgante, sono da considerarsi Informazioni Riservate.
- 9.2 Risultati e il Background, ove condivisi, sono da intendersi come Informazioni Riservate, salvo diversa indicazione del Divulgante al momento della condivisione.
- 9.3 Fermo restando qualsiasi impegno di non divulgazione assunto dalle Parti ai sensi della partecipazione al Progetto e/o alle Attività dei relativi Spoke, il Ricevente si impegna a:
- non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Terzi senza il previo consenso scritto del Divulgante;
 - non utilizzare le Informazioni Riservate se non per lo Scopo per il quale sono state divulgate;
 - impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano accessibili a Terze Parti;
 - garantire che la distribuzione interna, alla propria organizzazione, delle Informazioni Riservate da parte di un Ricevente avvenga in base al principio del need to know;
 - non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del Progetto e in conformità al presente Accordo, o salvo consenso espresso del Divulgante, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;
 - restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta del Divulgante, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Il Ricevente può conservare una copia delle Informazioni Riservate qualora ciò sia richiesto ai fini del rispetto di normative o leggi applicabili o procedure interne di compliance esistenti (anche come backup automatico o servizi cloud), purché le Informazioni Riservate continuino ad essere mantenute riservate in conformità con i termini e le condizioni del presente documento e vengano eliminate tali informazioni se ripristinate da un backup. La presente clausola non opera laddove le Informazioni Riservate siano necessarie per la prosecuzione del Progetto.
- 9.4 Il Ricevente è responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui sopra per conto dei propri dipendenti o dei Terzi da esso coinvolti nel Progetto e garantisce, mediante un patto di riservatezza, che i suddetti soggetti ne rimangano obbligati, per quanto legalmente possibile, secondo quanto previsto all'art. 9.6 e/o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il Ricevente.

- 9.5 Ciascun Ricevente informerà tempestivamente il Divulgante interessato mediante comunicazione scritta di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Riservate dopo che sia venuto a conoscenza di tale divulgazione, appropriazione indebita o uso improprio non autorizzati.
- 9.6 Il presente articolo rimarrà in vigore tra le Parti anche dopo la conclusione delle Attività nell'ambito delle quali siano state condivise le Informazioni Riservate e per un termine pari a 5 anni o per un termine maggiore, se specificato al momento della divulgazione.
- 9.7 Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità stabiliti nel presente Accordo non si applicano alla comunicazione o all'utilizzo di Informazioni Riservate, se e nella misura in cui:
- siano già di pubblico dominio o comunque già liberamente accessibili;
 - siano diventate o diventino disponibili con mezzi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza in capo al Ricevente;
 - il Divulgante informi il Ricevente che non sono più da trattare sotto vincolo di riservatezza;
 - una Parte possa dimostrare che aveva già in suo legittimo possesso le Informazioni Riservate, prima che le venissero comunicate dal Divulgante o anche di averle conseguite e/o sviluppate in maniera completamente autonoma e avulsa dalla divulgazione in esame;
 - una Parte sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di comunicazione/accesso in forza di provvedimenti normativi, regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari eventualmente specificati da tali obblighi;
 - la diffusione o la comunicazione delle Informazioni Riservate sia prevista da disposizioni contenute nella documentazione contrattuale perfezionata in esecuzione del Progetto e/o delle Attività.
- 9.8 Se il Ricevente viene a conoscenza che sarà tenuto, o è probabile che sia obbligato, a divulgare Informazioni Riservate al fine di ottemperare alle leggi o ai regolamenti applicabili o a un ordine amministrativo o del tribunale, prima di tale divulgazione, nella misura in cui sia legittimamente in grado di farlo, dovrà informare il Divulgante e rispettare le ragionevoli istruzioni del Divulgante per proteggere la riservatezza delle informazioni.
- 9.9 Le Parti saranno ritenute responsabili in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo 9 solo in caso di dolo o colpa grave.

ART. 10 – DIRITTI DI ACCESSO

- 10.1 L'eventuale concessione di Diritti di Accesso non comprende il diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente, diversamente indicato. Laddove un Partner intenda condividere Risultati e Background di un altro Partner con Terze Parti, per finalità strettamente connesse alla gestione ed alla Valorizzazione dei Risultati, i Diritti di Accesso a detti Risultati e Background non saranno irragionevolmente negati dal Partner che ne è titolare, fermo restando l'obbligo per il Partner richiedente di vincolare la Terza Parte alle stesse regole stabilite nel presente Accordo.
- 10.2 I Diritti di Accesso sono esenti da qualsiasi costo amministrativo di trasferimento.
- 10.3 I Diritti di Accesso sono concessi su base non esclusiva.
- 10.4 Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto. La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.

- 10.5 I Diritti di Accesso ai Risultati Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati sono concessi a Condizioni Eque e Ragionevoli. A scanso di equivoci, l'accesso al Background di un altro Partner per lo Sfruttamento dei Propri Risultati può essere concesso esclusivamente a discrezione e secondo condizioni da concordare con il Partner titolare di tale Background.
- 10.6 I Diritti di Accesso ai Risultati Necessari per Attività non Commerciali di Ricerca sono concessi a titolo gratuito e sono soggetti alla tutela di detti Risultati. Ciascuno dei Contitolari avrà il diritto di utilizzare a titolo gratuito i Risultati congiunti per Attività non Commerciali di Ricerca senza il previo consenso degli altri Contitolari. Tale utilizzo non deve tuttavia pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9.
- 10.7 I Diritti di Accesso ai Risultati per Attività non Commerciali di Didattica sono concessi a titolo gratuito e sono soggetti alla tutela di detti Risultati. L'utilizzo dei Risultati congiunti in Attività non Commerciali di Didattica, da parte di uno dei Contitolari, deve essere autorizzato per iscritto dagli altri Contitolari, i quali potranno negare tale autorizzazione solo per l'esigenza di non pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, incluso il mantenimento del segreto industriale e/o gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 9. Il Contitolare utilizzatore dovrà richiedere l'autorizzazione 30 giorni di calendario prima dell'avvio della suddetta attività; entro 20 giorni di calendario dal ricevimento di tale richiesta, i Contitolari devono (i) concedere per iscritto l'autorizzazione ovvero comunicare quali Informazioni Riservate di loro proprietà debbano essere eliminate poiché inaccessibili ai Terzi (in quanto confidenziali e/o per le quali è stato deciso di non depositare DPI allo scopo di mantenere segreto il Risultato); (ii) richiedere al Contitolare utilizzatore di ritardare la divulgazione di un massimo di 90 giorni lavorativi allo scopo di proteggere dati e/o informazioni ritenuti confidenziali e, in particolare, di preservare l'eventuale protezione delle Informazioni Riservate (attraverso gli strumenti e/o le forme di tutela più idonee a ciascun caso in esame). Resta inteso che, in assenza di una delle comunicazioni sub (i) o (ii) entro il menzionato termine, la pubblicazione e la sua divulgazione si riterranno autorizzate.
- 10.8 Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso in cui un Partner chieda di esercitare Diritti di Accesso a Risultati e Background costituiti da materiali, che per loro natura necessitino il rispetto di particolari norme o cautele ai fini del relativo utilizzo (a titolo non esaustivo materiale di natura chimica, biologica, campioni di tessuti umani, animali e/o vegetali, ecc.), i Partner si danno atto che detti materiali saranno utilizzati in conformità a regolamenti e normative vigenti in materia. A tale riguardo il loro scambio sarà accompagnato da un form di trasferimento appropriato, dove saranno indicate le specifiche del loro trattamento, da redigere a cura del Partner che fornirà il materiale.

ART. 11 – PUBBLICAZIONI

- 11.1 Ogni Partner ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto del Progetto, fatti salvi gli eventuali legittimi interessi degli altri Partner esecutori delle medesime attività del Progetto ed il diritto morale degli autori.
- 11.2 Nello specifico, è obbligo di tale Partner comunicare per iscritto agli altri Partner, che con esso hanno contribuito alla realizzazione della specifica attività, l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica, almeno 30 giorni di calendario prima che questa venga comunicata a Terzi.
- 11.3 Ciascun Partner destinatario della suddetta comunicazione avrà facoltà:

- a) di comunicare per iscritto, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, quali Informazioni Riservate di proprietà dello stesso Partner destinatario debbano essere rese inaccessibili ai Terzi (in quanto confidenziali e/o per le quali è stato deciso di non depositare DPI allo scopo di mantenere segreto il Risultato); ovvero
 - b) di richiedere per iscritto, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni di calendario, al fine di consentire la tutela dei DPI, ove il Partner medesimo ne abbia diritto ai sensi delle presenti Linee Guida o della legge.
- 11.4 Qualora il destinatario ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Partner richiedente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a Terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
- 11.5 In ogni caso, ciascun Partner si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni e/o presentazioni che i Risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei Risultati ivi previsti.
- 11.6 I Partner si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social.
- a) a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l'emblema dell'UE, con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
 - b) a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione, nell'ambito del PNRR, riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione, attraverso l'inserimento di un'apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto-investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell'ambito del PNRR;
 - c) ad affiancare l'emblema dell'UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità; l'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi; oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
 - d) ad utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del Progetto, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea; né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";
 - e) a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MUR.

ART. 12 – USO DEL NOME E DEL LOGO DELLE PARTI

- 12.1 Le Parti sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dalle Linee Guida per la comunicazione rilasciate dal MUR per la Missione 4 Componente 2 Innovazione e Ricerca per lo svolgimento di attività di comunicazione relative al Progetto.

- 12.2 Resta inteso che il presente Accordo non conferisce alcun diritto alle Parti di utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali o per altri scopi promozionali estranei alle finalità del Progetto i segni distintivi, il nome o altra designazione delle altre Parti. Ogni uso dei segni distintivi delle Parti dovrà essere espressamente autorizzato dalle Parti medesime mediante l'Accordo Specifico.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 13.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
- 13.2 Le Parti riconoscono ed accettano che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività di cui al Progetto, sono trattati dalle Parti stesse in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del GDPR e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente accordo e per adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui le Parti sono soggette.
- 13.3 In caso di specifiche necessità, con particolare riferimento alla condivisione di informazioni o dati sensibili necessarie per la conduzione di attività di Progetto, ivi inclusi eventuali dati sensibili relativi a specifici materiali biologici, le Parti concordano di prevedere appropriate disposizioni in materia di protezione dei dati personali in specifici accordi tra le Parti coinvolte.

ART. 14 – COMUNICAZIONI

- 14.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere inviata agli indirizzi indicati dalle Parti nel successivo Allegato 1 - Contatti o a quegli altri indirizzi che le Parti potranno comunicarsi di volta in volta per specifici aspetti di competenza.

ART. 15 – DURATA

- 15.1 Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data dell'ultima firma apposta, rimarrà in vigore per tutta la durata del Progetto, comprese eventuali proroghe e terminerà l'ultimo giorno di Progetto (fermo restando che la scadenza del presente Accordo non determinerà la scadenza degli Specifici Accordi salvo che gli stessi non prevedano in tal senso).
- 15.2 Fermo restando quanto sopra, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 16 conserveranno la loro efficacia rispettivamente per i termini ivi previsti o previsti per legge e fino a quando resterà in vita l'ultimo Risultato congiunto che sia stato protetto dai contitolari.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

- 16.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

- 16.2 Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente le controversie medesime.
- 16.3 Il foro esclusivamente competente sarà quello di Napoli.

ART. 17 – INVALIDITÀ O INEFFICACIA PARZIALE DELL’ACCORDO

- 17.1 Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell’Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

ART. 18 – REGISTRAZIONE E SPESE

- 18.1 Il presente Accordo:
- i. è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell’amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà registrato solo in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
 - ii. è soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all’imposta di bollo il cui onere è assolto dall’Hub.

ART. 19 – NORME FINALI E DI RINVIO

- 19.1 Il presente Accordo consta di un allegato che, unitamente alle premesse, ne costituisce Parte integrante.
- 19.2 Per ogni aspetto non direttamente regolamentato nel presente Accordo e nei relativi allegati si rinvia alle norme di legge, eventuali regolamenti, linee guida e/o atti di qualsiasi natura, anche amministrativa, relativi all’attuazione del PNRR e del Centro Nazionale.

Allegato 1 – Contatti

Parte	Referente	e-mail	PEC